



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
E LA NORMATIVA TECNICA

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico"*;

**VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **Icim S.p.A.**, con sede legale in P.zza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni - Milano (MI), emanato in data 29 novembre 2019 da questa Direzione Generale con **scadenza 2 dicembre 2023**;

**ACQUISITA** la Delibera del 20 luglio 2023 (DC2023UTL048), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0246634 del 1 agosto 2023, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento **n. 0004PRD** con scadenza il **2/12/2027** e contestualmente esteso lo scopo di accreditamento per i seguenti punti: 4, 4.1, e 4.2 a favore della società **Icim S.p.A.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2006/42/CE- Macchine-, di valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B);

**ACQUISITA** l'istanza Prot. n. 0290148 del 25 settembre 2023, con la quale l'Organismo **Icim S.p.A.**, ha chiesto il **rinnovo** e **l'estensione** dell'autorizzazione ministeriale, per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/UE citata;

**ACQUISITA**, unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

**ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.

159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

**VISTO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall’11 aprile 2023;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento in data 25 settembre 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento in data 25 settembre 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto:

## **DECRETANO**

### **Art.1**

1. Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **Icim S.p.A.**, (P.I.1298230159), con sede legale e operativa in P.zza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni - Milano (MI), è **autorizzata** ad effettuare l’attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l’Esame CE del tipo di cui all’Allegato IX (Modulo B), per le seguenti macchine di cui all’Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0004PRD** con **scadenza 2/12/2027:**

Prodotti:

4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materia con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materia con caratteristiche simili dei seguenti tipi:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lame(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

### **Modulo: Allegato IX – Modulo B (Esame CE del tipo)**

#### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è valida fino al **2 dicembre 2027**, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

#### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche

Sociali.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della Divisione competente della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)); sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE  
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del  
Consumatore e la Normativa Tecnica  
*(Dr. Gianfrancesco Romeo)*

IL DIRETTORE GENERALE  
per la Salute e la sicurezza  
nei luoghi di lavoro  
*(Dr. Gennaro Gaddi)*

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco  
Romeo  
Organizzazione: MISE/80230390587Data:  
15/11/2023 11:55:40

**GADDI  
GENNARO**

Firmato digitalmente da GADDI  
GENNARO  
Data: 2023.11.16 17:37:00  
+01'00'